

N. 127/SP Rep. del 30.09.2015

REPUBBLICA ITALIANA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

Concessione amministrativa d'uso

OGGETTO: Concessione locale presso Villa Carinzia sita in comune di Pordenone.

Il giorno 30 del mese di settembre dell'anno 2015 sono convenuti presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone in Largo San Giorgio n.12 i Signori:

- dott.ssa Maria Linda FANTETTI, nata a Pescara il 17.9.1965, che interviene nel presente atto nella veste di Dirigente del Settore Edilizia – Appalti della **PROVINCIA di PORDENONE** (C.F.00137050936) con sede in Pordenone, largo S. Giorgio 12, la quale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, agisce in nome, per conto ed interesse della Provincia medesima;

- Cav. Silvio ROMANIN, nato a Cordenons (PN) il 12.07.1938 che interviene nel presente atto nella veste di Delegato Provinciale dell'Associazione Nazionale **Insigniti Onorificenze Cavalleresche (A.N.I.O.C.)** (C.F. 80011890482) con sede in Firenze, Borgo Santa Croce, il quale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, agisce in nome, per conto ed interesse dell'Associazione medesima;

VISTO il D.P.R. 296/2005 “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”, applicato in via analogica anche agli immobili degli enti pubblici territoriali in mancanza di specifica normativa in materia;

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Provinciale di Pordenone è proprietaria dell'edificio sito in



Comune di Pordenone, viale Martelli n. 51, identificato al Catasto Fabbricati con

Foglio 28 - Particella 91 - Subalterno 3;

- con concessione – contratto n. 55/SP del 19.10.2012, la Provincia ha concesso all'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche (A.N.I.O.C.) l'utilizzo di un locale del secondo piano di Villa Carinzia, evidenziato nella planimetria alla stessa allegata per localizzarvi i propri uffici;


- la durata della predetta concessione, prevista dall'art. 4 in anni 1 decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, e dunque sino al 19.10.2013, è stata successivamente posticipata al 31.12.2015 in attesa delle decisioni dell'Ente sulla destinazione complessiva dell'immobile;

- tuttavia, in data 20.04.2015, il Centro Interprovinciale Servizi di Volontariato del Friuli Venezia Giulia (C.I.S.V.), già concessionario di alcuni locali presso il complesso immobiliare in argomento, ha manifestato l'esigenza di poter disporre di spazi più ampi all'interno di Villa Carinzia per lo svolgimento della propria attività;

- in parziale accoglimento della richiesta formulata dal C.I.S.V., la Giunta Provinciale nella seduta del 15.07.2015 ha rivisto il riparto dei locali disponibili ed ha convenuto di concedere all'A.N.I.O.C. per le finalità sopra evidenziate l'utilizzo di un locale diverso e più ampio rispetto a quello già utilizzato posto al secondo piano di Villa Carinzia, come evidenziato nella planimetria allegata (all. 1);

- lo schema del presente provvedimento concessorio è stato quindi approvato dall'Amministrazione Provinciale di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 2213 del 23.09.2015;

Tutto ciò premesso e tra le parti interessate, di seguito indicate anche come



“Provincia” e “A.N.I.O.C.”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


ART. 1 - La concessione – contratto n. 55/SP del 19.10.2012 s'intende risolta per mutuo consenso delle parti e sostituita integralmente dal presente atto .

ART. 2 - L'Amministrazione Provinciale di Pordenone concede in uso all'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche (A.N.I.O.C.) il locale evidenziato nella planimetria allegata (all. 1), al secondo piano di Villa Carinzia, sita in Pordenone, viale Martelli n. 51, con accesso carrabile da via Canaletto n. 5, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pordenone al Foglio 28, Particella 91, Subalterno 3.

La presente concessione comprende altresì l'uso dei locali accessori e delle parti comuni dell'immobile quali atri di accesso, corridoi, scale ed ascensore indicati nella planimetria allegata (all. 1), e l'uso comune dei servizi igienici situati al secondo piano.

ART. 3 – Il locale concesso deve essere destinato per tutta la durata del presente atto esclusivamente a sede ed uffici dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche (A.N.I.O.C.). E' fatto quindi divieto al concessionario di mutare, anche parzialmente o temporaneamente, la destinazione d'uso del locale concesso o di subconcedere lo stesso a terzi per qualsiasi motivo, anche parzialmente o temporaneamente.

Il concessionario dichiara di aver preso visione dei locali oggetto della presente concessione e di accettarli nello stato e grado in cui si trovano. Lo stesso dichiara di essere a conoscenza che l'interesse culturale rivestito dall'immobile rende necessaria l'autorizzazione, oltre che della Provincia, della competente Soprintendenza per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere.



ART. 4 – Il canone di concessione, comprensivo delle spese di gestione dei locali concessi in uso e degli spazi comuni sostenute dalla Provincia (impianti di climatizzazione estiva e invernale, acqua, pulizia parti comuni, interventi di ordinaria manutenzione programmata, smaltimento dei rifiuti solidi urbani ...) viene stabilito nell'importo annuo forfettario di € 609,61 (seicentonove /61).

Il concessionario si impegna a provvedere al pagamento di tale somma in via anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'importo dovuto dal concessionario verrà adeguato annualmente in misura corrispondente al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per Famiglie di Operai e Impiegati.


ART. 5 – La presente concessione decorre dal 01.10.2015 ed avrà durata sino al 31.12.2021, senza possibilità di tacito rinnovo.

La Provincia o i suoi futuri aventi causa si riservano la facoltà di revocare la concessione richiedendo con anticipo di 90 giorni la restituzione anticipata dei locali qualora la disponibilità degli stessi dovesse rendersi necessaria per l'assolvimento delle finalità istituzionali della Provincia o dell'Ente che alla stessa subentrerà o per ogni diversa destinazione del bene.

E' data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza con preavviso scritto di almeno 6 mesi.

ART. 6 – L'A.N.I.O.C. si farà carico degli interventi di ordinaria manutenzione e della pulizia del locale concesso in uso esclusivo, mentre la Provincia si impegna a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, e di pulizia degli spazi di uso comune (scale, servizi igienici, vani tecnici) di Villa Carinzia.

ART. 7 - Per quanto attiene gli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro



le parti convengono che:

- le situazioni di emergenza verranno gestite sulla base di un Piano di Emergenza elaborato dalla Provincia con il coinvolgimento dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 Friuli Occidentale che occupa il piano rialzato del fabbricato; il Piano di Emergenza verrà illustrato e consegnato contestualmente ai locali;


- tale documento regolamerterà altresì la gestione della sicurezza all'interno dell'edificio, disciplinando le modalità di utilizzo dell'immobile da parte della Provincia e dei concessionari presenti, con particolare riferimento all'affollamento massimo consentito;

- i gestori delle attività che si svolgeranno presso l'immobile saranno tenuti al rispetto di detto regolamento e delle vigenti norme di sicurezza ed igiene sul lavoro.

ART. 8 - L'A.N.I.O.C. assume in proprio ogni forma di responsabilità derivante dall'uso dei locali in concessione, tenendo indenne la Provincia da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni diretti o indiretti a persone e/o cose in forza del suo utilizzo.

ART. 9 - L'inadempimento da parte dell'A.N.I.O.C. degli obblighi assunti con il presente atto determina la decadenza della concessione, qualora la stessa non provveda entro il termine fissato da apposita diffida ad adempiere trasmessa dalla Provincia. La decadenza della concessione non dà diritto all'A.N.I.O.C. ad alcun indennizzo.

ART. 10 - Alla cessazione della concessione per scadenza del termine, recesso o decadenza, l'A.N.I.O.C. si obbliga a riconsegnare i locali concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano all'atto della consegna, fatta eccezione per la normale vetustà, libero da cose o persone.




ART. 11 - Tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto saranno attribuite alla competenza del Foro di Pordenone.

ART. 12 - Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. 131/1986.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'A.N.I.O.C.

Letto e sottoscritto

Per l'Amministrazione Provinciale di Pordenone



Per l'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche (A.N.I.O.C.)



